L’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale come previsto dall’art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n. 12/E del 3 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta di bollo può essere assolta anche con apposito versamento da effettuarsi con il modello F24 (o anche F23). Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’impresa, dovrà essere allegata all’offerta la documentazione a comprova dell’avvenuto versamento e che la Stazione Appaltante dovrà poter controllare che l’imposta pagata è relativa alla gara in argomento ad es. indicando il CIG. o l’oggetto della gara. In tal caso Il codice tributo da indicare è 1552 non è da compilare il codice ufficio. Occorre in ogni caso seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate

Ai fini della valida partecipazione alla gara è possibile utilizzare l'incremento previsto dall'art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nei modi e nei termini ivi previsti, fermo restando che la modalità ed i termini di qualificazione alla gara rimane di esclusiva competenza e responsabilità di ciascun concorrente.

Si specifica che la categoria scorporabile OG10 è subappaltabile al 100% fermo restando il possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente utile a coprire anche il valore delle opere subappaltate.